

# CORTE DI CASSAZIONE

## Sentenza 14 novembre 2013, n. 25615

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 700 cpc, con successiva trasformazione, su richiesta della ricorrente, del giudizio da cautelare ad ordinario, M.F., premesso di avere lavorato alle dipendenze della Società F.G. SpA, trasformatasi nella Nuova I. srl, con il diritto a fruire dei permessi di cui all'art. 33 legge 1992 n. 104 per l'assistenza al padre portatore di handicap, chiese l'annullamento del trasferimento a P.B., disposto dalla Nuova I. srl con lettera del 1.8.2001, e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 27.9.2001, adottato dalla stessa Nuova I. Srl; dedusse la ricorrente che si trattava di provvedimenti discriminatori – come era desumibile da analoghe iniziative adottate nei confronti di altre lavoratrici – posti in essere in violazione dei diritti riconosciuti dalla legge n. 104/92.

Radicatosi il contraddittorio, venne disposta la sua integrazione nei confronti della G.I. srl e della I.I. srl; il giudizio venne quindi sospeso per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc nei confronti delle società nei confronti delle quali era stato integrato il contraddittorio; nel successo ricorso in riassunzione, la ricorrente, riproposte le deduzioni già formulate in sede cautelare, chiese di adottare, anche in base alle presunzioni processuali di cui all'art. 4 legge n. 125/91, le misure previste dall'art. 15 n. 903/77; di dichiarare la nullità del trasferimento; di “dichiarare nullo e comunque annullare il licenziamento impugnato, con ogni pronuncia in ordine alla reintegrazione in un posto di lavoro, presso la società formale datrice di lavoro, ovvero presso altra consociata convenuta nel presente giudizio, in A., tenuta nella dovuta considerazione la situazione conclamata di tutela ex legge n. 194 del 1992, a beneficio del Sig. A. M., padre della ricorrente, già interveniente ad adiuvandum nella fase di prime cure; in via subordinata, disporre la prosecuzione della posizione di distacco presso la sede di A. della consociata G.I. srl o di altre consociate del Gruppo, fino all'esito del giudizio di merito, giusta comunicazione Nuova I. srl del 1.8.2001 la G.I. srl e la I.I. srl, costituitesi dedussero il proprio difetto di legittimazione passiva.

All'esito dell'espletata istruttoria, l'adito Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro rigettò il ricorso.

Con sentenza del 19.1 – 11.6.2010, la Corte d'Appello di Roma rigettò il gravame svolto dalla lavoratrice.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

- le circostanze che avevano caratterizzato il nuovo assetto produttivo e societario ed avevano determinato la diversa e definitiva localizzazione delle attività facenti capo alla nuova società datrice di lavoro dell'appellante, avevano trovato riscontro nelle risultanze testimoniale e documentali;

- come rilevato nella sentenza di prime cure, erano stati costituiti, al fine di riorganizzare le attività facenti capo al gruppo I., tre poli societari: la Nuova I. srl, per la commercializzazione con l'Italia dei prodotti feed additives, che aveva trasferito la propria sede legale a P.B.; la F.G. srl, per la commercializzazione dei prodotti farmaceutici destinati al mercato italiano, con sede in P.B.; la G.I. srl, con sede in A., concentrata essenzialmente sulla produzione e sulla sola commercializzazione dei prodotti destinati all'estero.

- il processo di riorganizzazione (oggetto di informativa e consultazione in sede sindacale, come da verbale di accordo del luglio 2001 ex art. 47 legge n. 428/90), così come l'inerenza della attività lavorativa svolta dall'appellante al settore confluito nella Nuova I. srl, non avevano trovato alcuna contestazione nell'originario ricorso, ove il licenziamento risultava impugnato nei confronti della Nuova I. srl, avverso la quale erano state proposte le domande giudiziali, senza che fosse stata messa in discussione la effettiva titolarità del rapporto di lavoro;

- dovevano quindi ritenersi estranee al giudizio ed inammissibili le questioni formulate dall'appellante in ordine alla inerenza o meno delle sue mansioni al ramo ceduto alla Nuova I. srl, i rilievi in ordine alla violazione dell'accordo sindacale ex art. 47 legge n. 428/90, le argomentazioni dirette a dimostrare il diritto della appellante a svolgere la propria attività alle dipendenze della G.I. srl;

- per ciò che riguardava la Nuova I. srl, era risultato che il personale addetto era stato trasferito presso la nuova sede di P.B. e che, come confermato dalle testimonianze, la società non aveva mantenuto alcuna sede o ufficio in A. o nel Lazio;

- in particolare, per quanto riguarda la posizione della M., le mansioni svolte consistevano nella gestione della rete degli agenti feed additives (contabilizzazione vendite, provvigioni) e tale attività risultava essere stata trasferita (come da richiamate testimonianze), da un punto di vista commerciale, alla Nuova I. srl; l'appellante collaborava direttamente con i responsabili commerciali, entrambi trasferiti a P.B., e tra la Nuova I. srl e la G.I. srl esistevano rapporti commerciali di compravendita di prodotti;

- doveva quindi ritenersi l'effettività delle ragioni del trasferimento, atteso che, come provato in atti, l'unica società del gruppo I. con sede in A., dove l'appellante aveva chiesto di prestare la propria attività lavorativa, era la G.P. srl (divenuta G.I. srl e poi I. P. srl), estranea al rapporto di lavoro in esame;

- non era ravvisabile la violazione del diritto sancito dall'art. 33, comma quinto, legge n. 104/92 (il quale stabilisce che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede), perché tale norma attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda oppure, quando, come nel caso in esame, sia venuta meno la originaria sede di lavoro;

- il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva deve essere valutato dal datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, spettando invece al giudice il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; non erano quindi sindacabili, come già ritenuto nella sentenza di prime cure, le ragioni della riorganizzazione aziendale, mentre l'impossibilità di poter impiegare l'appellante in mansioni equivalenti risultava correttamente valutata con riferimento alla unica sede aziendale, dove la stessa appellante aveva rifiutato di trasferirsi;

- non era ravvisabile un obbligo d'impiego nell'ambito della G.I. srl, poiché il gruppo di società non costituisce un fenomeno rilevante sotto il profilo giuridico, ma solo sotto quello economico, salvo che si accerti l'esistenza, non dedotta nell'ipotesi in esame, di un unico rapporto di lavoro con le

diverse società, qualora le relazioni all'interno di detto "gruppo" siano tali da avere dato vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici, in ragione dell'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione tra le attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato in favore delle differenti imprese del gruppo;

- superata la necessità di esame delle ulteriori questioni, doveva ritenersi il venir meno della originaria sede di lavoro dell'appellante per comprovate ragioni organizzative e, quindi, la legittimità del licenziamento.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, M.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su otto motivi.

La V. srl (già Nuova I. srl) e la I. P.s srl hanno resistito con unico controricorso, illustrato con memoria.

L'intimata I.I. srl non ha svolto attività difensiva.

#### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 3 legge n. 604/66, la ricorrente deduce che la riorganizzazione aziendale si era imperniata su esigenze produttive finalizzate non a far fronte a situazioni di congiuntura economica negativa, bensì ad ottenere un maggiore guadagno mediante la concentrazione di quasi tutta l'attività a P.B..

Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 3 legge n. 604/66 in combinato disposto con l'art. 2697 cc, la ricorrente deduce che la parte datoriale si era limitata a descrivere quali erano state le ragioni organizzative che avevano portato all'adozione del licenziamento, senza supportare tali asserzioni con prove documentali o testimoniali e senza dimostrare l'insussistenza di posizioni lavorative nelle quali essa ricorrente avrebbe potuto essere utilmente ricollocata.

Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia esperito il controllo circa la reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore e posto alla base del licenziamento.

Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 33 legge n. 104/92 in combinato disposto con l'art. 2697 cc, la ricorrente deduce che la parte datoriale non aveva dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di fatti o circostanze impeditivi dell'esercizio del diritto riconosciuto al lavoratore dalla normativa indicata, dovendo per contro ritenersi, sulla base del compendio istruttorio acquisito, che essa ricorrente avrebbe potuto essere collocata in altra società del gruppo (la I. P.s srl) avente sede in A. e presso la quale vi era disponibilità di posti di lavoro compatibili con la sua qualifica.

Con il quinto motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della permanenza in A. di altra società del gruppo presso cui essa ricorrente, già postavi in posizione di distacco temporaneo, avrebbe potuto essere adibita.

Con il sesto motivo, denunciando violazione degli artt. 2359, 2094 e 2497 cc, nonché vizio di motivazione, la ricorrente deduce l'avvenuta dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti per poter ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro al gruppo di imprese di cui faceva parte la società datrice; la motivazione della Corte territoriale circa la mancata deduzione

della sussistenza di un unico rapporto di lavoro nel senso testé indicato non aveva consentito di comprendere l'iter logico giuridico seguito ed era smentita dall'insieme degli elementi di giudizio acquisiti in corso di causa.

Con il settimo motivo, denunciando violazione dell'art. 4 legge n. 125/91 in combinato disposto con l'art. 2697 cc, la ricorrente deduce che la parte datoriale non aveva dimostrato l'insussistenza delle dedotte condotte discriminatorie e che la Corte territoriale non aveva fatto alcun cenno alla violazione della normativa rubricata.

Con l'ottavo motivo, denunciando violazione di un non meglio precisato articolo della legge n. 604/66 in combinato disposto con gli artt. da 1362 a 1371 cc, la ricorrente deduce:

a) la diversità di formulazione delle lettere datoriali del 27.9.2001 e del 28.2.2002, posto che nella prima era stato fatto riferimento all'impossibilità di un suo utile reimpiego "su Latina" e nella seconda all'inesistenza di alcuna utile posizione lavorativa "ad A."; avrebbe quindi dovuto essere rilevata la palese inconferenza del luogo indicato nell'atto di recesso (Latina, ove nessuna delle società convenute aveva mai avuto alcuna unità produttiva), alla luce delle specifiche doglianze svolte al riguardo nelle note autorizzate di prime cure e nel ricorso d'appello;

b) in relazione all'accordo sindacale del 14.3.2001, la sua corretta interpretazione avrebbe dovuto condurre a ritenere che la formula ("...fermo restando la tipologia e la modalità del rapporto di lavoro dei dipendenti lo stesso ... continuerà ad ogni e qualsiasi effetto con la nuova società") stava a significare la permanenza in capo ad essa ricorrente della piena fruibilità della tutela di cui all'art. 33 legge n. 104/92 e che l'altra formula ("...l'operazione in parola non ha sui lavoratori riflessi negativi di natura economica") non avrebbe potuto essere interpretata come una sorta di "via libera" alla "smobilitazione" dei lavoratori tutelati dalla legge n. 104/92 pur nella formale intangibilità del trattamento economico.

2. Come esposto nello storico di lite, il ricorso introduttivo del giudizio venne proposto nei confronti della sola datrice di lavoro Nuova I. srl e solo nel ricorso per riassunzione a seguito della sospensione del giudizio per l'esperimento del tentativo di conciliazione nei confronti delle società con le quali era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio venne svolta la domanda di reintegra presso altra delle società convenute.

Correttamente la Corte territoriale ha quindi ritenuto (con affermazione neppure oggetto di specifico motivo di doglianza e di natura evidentemente assorbente rispetto alle ulteriori considerazioni svolte al riguardo) estranee al giudizio ed inammissibili (fra le altre) le argomentazioni dirette a dimostrare il diritto della lavoratrice ad espletare la propria attività alle dipendenze della G.I.

Dal che discende l'inammissibilità del quarto, del quinto e del sesto motivo di ricorso, che, nei distinti profili in cui si articolano, postulano che le relative domande e allegazioni (ivi compresa la dedotta sussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro al gruppo di imprese di cui faceva parte la società datrice e la possibilità di un utile reimpiego presso altra società del gruppo, onde soddisfare il diritto di cui all'art. 33 legge n. 104/92) fossero state tempestivamente svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

3. In ordine al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è

espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione, mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4670/2001; 13021/2001; 21282/2006; 24235/2010).

Non è quindi necessario che tale scelta imprenditoriale sia collegata, come mostra di ritenere la ricorrente, ad una situazione di congiuntura economica negativa.

Le pronunce di legittimità richiamate in ricorso si riferiscono inoltre ad ipotesi di ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ciò che non ricorre nella fattispecie all'esame, caratterizzata dal trasferimento della società e dal rifiuto della lavoratrice di trasferirsi a sua volta presso la nuova sede.

Il motivo all'esame va dunque disatteso.

4. Come già esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha precisato che il processo di riorganizzazione (oggetto di informativa e consultazione in sede sindacale come da verbale di accordo del luglio 2001 ex art. 47 legge n. 428/90), così come l'inerenza della attività lavorativa svolta dall'appellante al settore confluito nella Nuova I. srl, non avevano trovato alcuna contestazione nell'originario ricorso; la Corte territoriale ha inoltre condiviso quanto già ritenuto dal primo Giudice circa l'impossibilità di poter impiegare l'appellante in mansioni equivalenti con riferimento all'unica sede aziendale, dove la stessa appellante aveva rifiutato di trasferirsi (e, del resto, la ricorrente, seppure inammissibilmente, per le ragioni processuali già esposte, in fatto deduce la possibilità di un suo utile reimpiego non presso la nuova sede della datrice di lavoro, bensì presso altra società del gruppo); ha infine irretrattabilmente accertato in fatto che le circostanze che avevano caratterizzato il nuovo assetto produttivo e societario ed avevano determinato la diversa e definitiva localizzazione delle attività facenti capo alla nuova società datrice di lavoro dell'appellante, avevano trovato riscontro nelle risultanze testimoniali e documentali.

Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non possono dunque essere accolti.

5. La questione sollevata con il settimo motivo risulta implicitamente confutata dai rilievi della Corte territoriale relativi all'effettività del trasferimento societario e del personale a P.B., nonché all'appartenenza alla Nuova I. sri dell'attività a cui era adibita la lavoratrice, discendendo inequivocabilmente da ciò l'insussistenza di un intento discriminatorio ai suoi danni.

6.1 La questione prospettata con il primo profilo di doglianza svolto nell'ambito dell'ottavo motivo, implicante un accertamento di fatto, risulta, secondo quanto dedotto dalla stessa ricorrente, essere stata introdotta in prime cure con le note autorizzate; né, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sono stati riportati i passi del ricorso introduttivo con cui (eventualmente) la stessa sarebbe stata ivi tempestivamente sollevata.

Risultando quindi estranea al thema decidendi, non è censurabile la sua mancata considerazione da parte della Corte territoriale.

Per completezza di motivazione deve peraltro osservarsi che i rilievi svolti al riguardo sono altresì inconducibili, avendo la Corte territoriale accertato l'insussistenza del mantenimento da parte della società datrice di lavoro di alcuna sede o ufficio "in Aprilia o nel Lazio".

6.2 La Corte territoriale ha inoltre espressamente rilevato l'estraneità al giudizio e l'inammissibilità dei rilievi della lavoratrice in ordine alla violazione dell'accordo sindacale ex art. 47 legge n.

428/90; tale affermazione, di evidente carattere assorbente, non è stata oggetto di specifica censura in questa sede di legittimità e ciò determina l'inammissibilità del secondo profilo di doglianza svolto con l'ottavo motivo.

7. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese a favore delle controricorrenti, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Non è invece luogo a provvedere al riguardo per l'intimata I.I. srl, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese a favore delle controricorrenti, che liquida in euro 3.050,00 (tremilacinquanta), di cui euro 3.000,00 (tremila) per compenso, oltre accessori come per legge; nulla sulle spese quanto all'intimata I.I. srl.